

Civile Sent. Sez. U Num. 24877 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: MANNA ANTONIO

Data pubblicazione: 20/10/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 12567-2016 proposto da:

PORRELLO DEVID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell'avvocato ARTURO PERUGINI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

630
17



R.G. n. 12567/2016

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende;

MARCHI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO FONTANELLI;

- controricorrenti -

nonchè contro

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO (ARPA LAZIO), POMPA MARIA GRAZIA, LUPO MARCO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 784/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/02/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Antonello Rossi per delega dell'avvocato Gianluigi Pellegrino, Giuseppe Lo Pinto per delega dell'avvocato Federico Tedeschini ed Antonio Fontanelli per delega orale dell'avvocato Aldo Fontanelli.

FATTI DI CAUSA



R.G. n. 12567/2016

1. Con sentenza n. 784/2016 emessa il 4.2.16 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da Devid Porrello (consigliere del Consiglio Regionale del Lazio e componente della VI Commissione consiliare permanente) contro la sentenza n. 3132/15 con cui il TAR Lazio aveva declinato la propria giurisdizione in ordine all'impugnativa dei decreti con cui il Presidente della Regione Lazio aveva nominato il direttore generale e i vice direttori generali dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) nelle persone, rispettivamente, di Marco Lupo e di Sergio Marchi e Maria Grazia Pompa.

2. Ciò i giudici amministrativi hanno statuito in base al rilievo che le nomine dirigenziali non sono atti di alta amministrazione, ma atti gestori di rapporti lavorativi la cui cognizione è demandata al giudice ordinario ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Devid Porrello affidandosi ad un solo articolato motivo.

4. La Regione Lazio e Sergio Marchi resistono con separati controricorsi.

5. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), Marco Lupo e Maria Grazia Pompa (anche nei confronti dei quali si sono celebrati i giudizi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato) non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo di ricorso ci si duole di erronea pronuncia sulla giurisdizione e di violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 63 d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 30, comma 3, 32 e 33, comma 1, lett. c) e 55, comma 3, dello Statuto della Regione Lazio, nonché

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



R.G. n. 12567/2016

degli artt. 7, comma 1, lett. a) e 62 del regolamento regionale n. 1 del 2002.

Sostiene il ricorrente che la giurisdizione è del giudice amministrativo sotto vari profili: vuoi perché l'azione è stata proposta deducendo la lesione di prerogative previste per gli organi rappresentativi da norme di rango costituzionale (atteso che le nomine *de quibus* sono avvenute senza il preventivo parere della VI Commissione consiliare competente in materia ambientale), sicché la situazione giuridica soggettiva è costituita da tali prerogative e non riguarda la gestione di rapporti di lavoro; vuoi perché i decreti impugnati altro non sono che gli atti conclusivi d'un procedimento di macro-organizzazione; vuoi - infine - perché la nomina del direttore generale dell'ARPA è un atto di alta amministrazione, in quanto tale pacificamente attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo.

1.2. Il ricorso è infondato, non potendosi ravvisare sotto alcun profilo la giurisdizione del giudice amministrativo.

In primo luogo deve osservarsi che il denunciare una lesione di prerogative previste per gli organi rappresentativi da norme di rango costituzionale non consente di per sé di attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo anziché a quello ordinario.

Anzi, proprio la natura di eventuali prerogative previste per gli organi rappresentativi da norme di rango costituzionale esclude che si verta in tema di meri interessi legittimi.

Né si verte in una materia rientrante nel novero - tassativo - delle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

È, poi, irrilevante definire gli impugnati decreti di nomina come atti conclusivi d'un procedimento di macro-organizzazione: la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



R.G. n. 12567/2016

giurisdizione del giudice amministrativo si radica ove oggetto dell'impugnazione sia, appunto, l'atto di macro-organizzazione in tesi affetto da vizi di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 4881/17), non certo nel caso - inverso - in cui se ne lamenti la non puntuale applicazione (come nella vicenda in esame).

Queste S.U. hanno ribadito (cfr. sentenza n. 9185/12) che in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall'eventuale disapplicazione (dell'atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 (cfr., ancora, Cass. S.U. n. 3677/09 e Cass. S.U. n. 13169/06).

A maggior ragione ciò valga quando non venga neppure in rilievo la potenziale disapplicazione d'un atto amministrativo presupposto (come nel caso di specie, in cui - invece - dell'atto presupposto si invoca la piena applicazione).

Da ultimo, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo l'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali (cfr. Cass. n. 18972/15; Cass. n. 20979/09) e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l'amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (v. art. 5 cit. d.lgs.).



R.G. n. 12567/2016

2.1. In conclusione, va rigettato il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti Regione Lazio e Sergio Marchi, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione – riguardo alla Regione Lazio – all'avv. G. Pellegrino, antistatario.

Non è dovuta pronuncia sulle spese sugli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente a pagare in favore dei controricorrenti Regione Lazio e Sergio Marchi le spese del giudizio di legittimità, spese che liquida per ciascuno di essi in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione – riguardo alla Regione Lazio – all'avv. G. Pellegrino, antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 10.10.2017.